



Comune di
Milano

**Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società
partecipate**

Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2012 e parzialmente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 15 luglio 2021 e n. 9 del 24 febbraio 2022.

Art. 1
Criteri generali di pubblicità e di trasparenza

1. Il presente Regolamento si applica alla designazione, alla nomina, alla revoca, alla decadenza e alla sospensione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate (di seguito "gli Enti"), qualunque denominazione e forma giuridica questi assumano, salvo ove espressamente escluso.

2. Nel sito web del Comune e nella Rete civica del Comune è pubblicato e viene costantemente aggiornato l'elenco completo degli Enti nei quali il Comune di Milano è tenuto a provvedere, a norma di Legge, di Statuto, di Regolamento o in forza di obblighi convenzionalmente assunti, a nomine o designazioni di propri rappresentanti, unitamente al riferimento degli altri soggetti cui compete la nomina o la designazione, con l'indicazione sintetica degli scopi statutari dell'Ente interessato, dell'organismo, della sua composizione e della carica cui si riferisce la nomina o la designazione, degli emolumenti da corrispondere in relazione al singolo incarico, dei nomi dei titolari in carica e della loro scadenza.

3. L'obbligo di pubblicazione di cui al comma precedente concerne anche gli enti o società controllati da una delle persone giuridiche di cui allo stesso comma 1, o comunque ad essi collegati.

4. Sono altresì pubblicate in apposito spazio del sito web del Comune e nella Rete civica:

- a) le delibere e gli atti di indirizzo di cui all'art. 2;
- b) il resoconto delle audizioni di cui all'art. 10;
- c) il testo integrale di atti di designazione, di nomina, di sospensione, di decadenza e di revoca dei rappresentanti del Comune;
- d) i nominativi ed i *curricula* di coloro che siano stati giudicati idonei dalla Commissione di esperti, nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei nominati e designati di cui al comma 1, unitamente ai rispettivi *curricula*;
- e) una sintesi dei contenuti delle relazioni presentate dai rappresentanti del Comune ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera e), selezionati in relazione alle esigenze di trasparenza garantite dal presente regolamento;
- f) le delibere di nomina relative agli enti e società controllati da una delle persone giuridiche di cui al comma 1, o comunque ad essi collegati;
- g) i nominativi dei nominati e designati negli enti e società controllati da una delle persone giuridiche di cui al comma 1, o comunque ad essi collegati, unitamente ai rispettivi *curricula* e alla situazione reddituale e patrimoniale.

5. Tutte le pubblicazioni di cui al presente articolo sono effettuate al più tardi entro dieci giorni lavorativi dal compimento del relativo atto. Tra la pubblicazione dei *curricula* di cui alla lettera d) del comma 4 e la nomina del Sindaco o del Consiglio comunale deve intercorrere un periodo non inferiore a 15 giorni.

Art. 2

Indirizzi programmatici

- 1.** In sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni caso, anche con specifica delibera, prima della relativa nomina o designazione, il Consiglio approva gli indirizzi programmatici in riferimento all'attività di ciascuno degli Enti di cui all'art. 1.
- 2.** Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché le direttive istituzionali del Sindaco o del Consiglio comunale, orientano l'attività dei rappresentanti del Comune negli organi monocratici o collegiali, di amministrazione e gestione, dei medesimi Enti, compatibilmente con le previsioni statutarie proprie dell'ente interessato, nonché nel rispetto dell'autonomia ad esso spettante.
- 3.** Ogni candidato per la nomina o designazione negli Enti di cui all'art. 1, comma 1, deve dichiarare nel proprio atto di candidatura che in caso di nomina si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Milano.

Art. 3

Requisiti di ammissione ed elementi di valutazione

- 1.** I rappresentanti del Comune nominati negli organi degli Enti di cui all'art. 1 devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e la onorabilità ed in possesso di specifiche competenze professionali di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati e/o di vigilanza e controllo di aziende, adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire.
- 2.** Fermo restando quanto previsto dal Codice civile e dalle altre norme applicabili in materia, costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
 - l'insussistenza delle cause di inconferibilità e delle altre cause ostative alla candidatura previste dal successivo art. 4 al momento della presentazione della domanda;
 - non trovarsi in stato di fallimento, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento;
 - non essere amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - l'accettazione della candidatura da parte dell'interessato;
 - per i candidati proposti dai soggetti di cui alle lettere b), c), d), ed e) dell'art. 6, comma 1, la dichiarazione delle eventuali cariche direttive attualmente rivestite in partiti politici al fine dell'assegnazione della quota del 25% da destinare agli stessi proponenti ai sensi dell'art. 57, comma 7, dello Statuto comunale;

- la presentazione della domanda entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 3 dell'art. 2 e della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 6;
 - la completezza documentale della domanda in relazione alle previsioni dell'avviso pubblico.
3. I candidati alla carica di revisore dei conti o di membro di Collegi sindacali devono essere iscritti negli appositi albi di cui alla vigente normativa di riferimento.
4. Al fine di riscontrare i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione di esperti di cui agli artt. 7 e 8 si avvale degli uffici a ciò preposti all'interno della struttura comunale.
5. Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:
- l'attinenza del titolo di studio all'attività dell'ente interessato;
 - l'esperienza professionale, adeguatamente documentata, in ambito di direzione, di amministrazione, di gestione, di controllo in organismi anche del settore pubblico o privato, emergente anche dal credito formativo acquisito;
 - documentata attività di insegnamento o di ricerca, eventualmente comprovata anche da pubblicazioni;
 - documentata attività di impegno sociale e civile.
6. Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio del mandato, comprovati attraverso la produzione da parte dei candidati di idonea documentazione.
7. L'avviso pubblico potrà prevedere ulteriori, specifici, requisiti di ammissibilità ove previsti o richiesti dalla natura dell'incarico da conferire, nonché ulteriori elementi idonei a valutare la professionalità e l'onorabilità dei candidati.
8. Quando sia richiesto dall'avviso pubblico che i candidati ai Consigli di Sorveglianza siano iscritti al Registro dei revisori contabili, essi devono produrre la relativa documentazione.

Art. 4

Cause di inconferibilità e altre cause ostative alla candidatura – Cause di incompatibilità

1. Per quanto non diversamente previsto dagli Statuti degli Enti, laddove più restrittivi, e dal presente Regolamento, si rinvia per la disciplina delle cause di inconferibilità e di incompatibilità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.
2. In aggiunta alle cause di incompatibilità di cui al comma precedente, non possono, inoltre, essere designati e/o nominati presso gli Enti:
- a) i Consiglieri e gli Assessori comunali e municipali del Comune di Milano;
 - b) coloro che siano già nominati in un altro Ente, salvo che per l'incarico di revisore dei conti o di componente di Collegi sindacali e salvo i casi in cui la nomina sia caratterizzata da una connessione funzionale.

3. Nei casi di incompatibilità di cui ai commi precedenti del presente articolo, il nominato o designato hanno il diritto di optare per una delle due cariche. Tale diritto va esercitato entro 30 giorni dalla nomina o designazione ovvero entro il minor termine previsto dalla specifica normativa. Se il soggetto non opta entro il termine, decade dalla nomina o designazione.

4. Sono esclusi dalla nomina di rappresentante del Comune presso gli Enti:

- a) coloro che si trovino in conflitto di interessi rispetto al Comune o agli Enti interessati;
- b) coloro che siano stati revocati da precedenti incarichi di rappresentante del Comune per motivate ragioni, ai sensi del successivo art. 11;
- c) coloro che siano stati nominati consecutivamente per due volte nello stesso Ente, salvo il caso che dalla cessazione dell'ultima nomina sia trascorso un periodo equivalente alla durata del relativo mandato.

Art. 5

Procedura di nomina o designazione e termini

1. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per scadenza ordinaria dell'incarico, il Sindaco dà comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o designazione di rappresentanti del Comune almeno sei mesi prima della scadenza del termine per provvedere, mediante avviso da pubblicare nell'albo pretorio, nel sito web del Comune.

2. Il termine complessivo entro cui deve concludersi il procedimento di nomina o designazione per scadenza ordinaria dell'incarico è stabilito in complessivi 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, in raccordo con la scadenza naturale dell'incarico e assicurando continuità nell'azione amministrativa.

3. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per cause diverse dalla scadenza ordinaria, si procede alla pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui si è effettuato l'accertamento relativo alla sussistenza della causa di cessazione. Il procedimento, in tal caso, dovrà essere concluso entro complessivi 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma o nel minor termine nel caso ricorrano le condizioni d'urgenza e di interesse pubblico. I termini di cui al presente comma si applicano anche per le ipotesi di revoca.

4. Nelle ipotesi di insediamento di una nuova Amministrazione comunale, si dovrà procedere nei termini previsti dall'art. 50, comma 9, del d. lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 44, lett. o) dello Statuto, per le nomine scadute. Negli altri casi il procedimento potrà essere avviato entro il complessivo termine di 180 giorni dalla convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale.

Art. 6
Presentazione delle candidature

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 57 dello Statuto comunale ed entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico, possono presentare candidature anche in via telematica per ciascuno dei singoli incarichi da conferire:

- a) i consiglieri comunali di Milano;
- b) gli ordini professionali e le università milanesi;
- c) le associazioni sindacali e di categoria aventi sede a Milano;
- d) le altre associazioni nazionali, regionali o locali, le quali abbiano sede principale o secondaria nel Comune di Milano e vi operino almeno da uno anno;
- e) gruppi di almeno 100 cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali, mediante sottoscrizione autenticata a termini di legge.

Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione.

2. Ogni proponente può presentare candidati in numero non superiore, per ciascun Ente, a due, e comunque non superiore al numero di nomine o designazioni spettanti al Comune. Resta fermo il disposto del comma 7 dell'art. 57 dello Statuto comunale.

3. Per gli organi di amministrazione ogni candidatura deve essere riferita esplicitamente ad un massimo di tre Enti indicati nell'avviso pubblico.

4. Almeno i 2/3 dei posti nei Collegi sindacali e nei Collegi dei revisori dei conti devono essere riservati a candidati indicati dai consiglieri di opposizione.

5. Deve altresì essere riservato ai candidati indicati dai Consiglieri dell'opposizione, in possesso dell'iscrizione al Registro dei revisori contabili, un numero di posti equivalente a quello previsto nell'avviso pubblico per i componenti effettivi del Consiglio di Sorveglianza iscritti al Registro dei revisori contabili.

6. Il candidato dovrà altresì dichiarare nella propria domanda eventuali casi di revoca dall'incarico di rappresentante di enti pubblici in enti ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici.

Art. 7
Criteri di nomina della commissione di esperti

1. Nella scelta degli esperti chiamati a comporre la commissione di cui al comma 5 dell'art. 57 dello Statuto si tiene conto, di norma, della esperienza maturata in materie giuridiche, economiche e aziendali, e si tiene altresì conto delle specifiche competenze necessarie per la valutazione dei

requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per la nomina dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al presente regolamento.

2. La deliberazione assunta dal Consiglio comunale è adottata a scrutinio segreto.

Art. 8

Attribuzioni della commissione di esperti

1. Sulla base della preventiva istruttoria effettuata dagli Uffici comunali di cui al precedente art. 3, comma 4, la Commissione:

- vaglia i requisiti di ammissibilità, ai sensi del precedente art. 3, comma 2 e valuta gli elementi di professionalità e di onorabilità di cui al citato art. 3 e conclude dichiarando ciascun candidato idoneo o non idoneo in rapporto allo specifico incarico per il quale viene proposto;
- evidenzia la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità di cui al precedente art. 4.

2. La Commissione conclude, di norma, i suoi lavori entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature prevista per ciascuna carica o nel minor termine nel caso ricorrano condizioni d'urgenza e di interesse pubblico, presentando una sintetica relazione illustrativa al Sindaco, che rechi, per ogni candidato sottoposto al suo esame, la motivazione dell'eventuale impedimento alla prosecuzione dell'iter di nomina in rapporto allo specifico incarico per il quale viene proposto, nonché l'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 4.

3. È facoltà della Commissione richiedere ai candidati ulteriore documentazione e convocarli per specifiche audizioni.

Art. 9

Rispetto della parità di genere

1. Il Sindaco e il Consiglio assicurano l'equilibrio di genere nel complesso degli incarichi per i quali si procede alla nomina o designazione. L'obiettivo dell'equilibrio di genere deve essere perseguito, ove possibile, anche all'interno del singolo organo, qualora le nomine e le designazioni siano più d'una.

2. L'equa rappresentanza dei generi deve essere assicurata nella composizione della Commissione di esperti di cui all'art. 7.

Art. 10
Adempimenti del Sindaco e audizioni consiliari

1. Il Sindaco dà tempestivamente comunicazione delle persone che intende nominare o designare al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente rimette immediatamente gli atti alla Commissione competente, eventualmente in riunione congiunta con altre commissioni consiliari.
2. È facoltà del Presidente delle suddette Commissioni, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, disporre l'audizione pubblica delle persone che il Sindaco intende nominare o designare, perché illustrino il proprio *curriculum* e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relative all'incarico stesso.
3. L'audizione può essere preceduta dalla formulazione di domande scritte da parte dei componenti della commissione.
4. Il resoconto o la registrazione delle audizioni devono essere tempestivamente trasmessi al Sindaco.
5. L'esito delle audizioni non pregiudica il potere di nomina e designazione spettante al Sindaco, che vi provvede nei termini di cui all'art. 5.

Art. 11
Revoca, decadenza e sostituzioni

1. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze di obblighi di legge, del presente Regolamento, degli indirizzi programmatici o alle direttive istituzionali, nonché il verificarsi di reiterate assenze ingiustificate dalle riunioni dell'Organo in cui l'interessato rappresenta il Comune. Costituisce altresì causa di revoca il rifiuto ingiustificato, a fronte di formale invito, di presentarsi per svolgere audizione dinanzi al Consiglio comunale o alle Commissioni consiliari entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
2. Al verificarsi di una delle cause di cui al comma 1, il Sindaco procede con proprio atto motivato, previa contestazione all'interessato, che ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o rimuovere, ove possibile, la causa di revoca. Valutate le sue deduzioni, nei successivi 20 giorni, il Sindaco decide definitivamente sulla revoca.
3. Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato all'interessato entro 5 giorni e comunicato, nel successivo termine di 10 giorni, agli Organi di amministrazione e controllo dell'Ente interessato. Ne va data inoltre notizia in Consiglio comunale, nella prima seduta consiliare utile.
4. Restano salve le disposizioni di cui al Codice Civile, allo Statuto comunale, nonché dei singoli Statuti degli Enti interessati dal provvedimento di revoca.

5. Il sopravvenire, nel corso del mandato, di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità previste dall'art. 4 del presente Regolamento comporta la sospensione o la decadenza dall'incarico, in applicazione della normativa *pro tempore* vigente.

Il venir meno, nel corso del mandato, di uno degli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento, o l'accertamento di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda comportano la decadenza dall'incarico.

È fatto salvo, per le cause di incompatibilità e per quelle previste nel precedente art. 4, commi 2 e 4 lettera a), l'esercizio del diritto di opzione nei termini previsti nel comma 3 del citato art. 4.

All'accertamento di tutte le cause di sospensione o di decadenza previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3.

6. Nei casi di rinunzie, dimissioni, revoche e decadenze da precedenti incarichi, intervenute entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico e fino all'indizione dell'avviso pubblico successivo, il Sindaco, previa consultazione con la Commissione di cui all'art. 7 ed esaminate le relazioni ivi previste, effettua nuove nomine. Qualora le candidature idonee non siano sufficienti a coprire le sostituzioni, il Sindaco, ed il Consiglio comunale laddove spetti a quest'ultimo la nomina, possono procedere alle nomine ed alle designazioni con proprio atto, scegliendo tra le candidature presentate nei due anni precedenti. Per i termini procedurali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.

7. In caso di revoca, di sospensione o di decadenza di professionista iscritto in un albo o in un ordine professionale, il relativo atto deve essere comunicato all'organo dell'albo o dell'ordine preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari.

8. Nel caso in cui il soggetto sospeso, decaduto o revocato sia dipendente di un ente pubblico, il relativo atto sarà trasmesso al responsabile dell'Ufficio del personale o a struttura equipollente.

9. Le nomine e le designazioni pongono in essere rapporti di tipo fiduciario ed il potere di revoca è da ritenersi immanente al rapporto che lega l'interessato con l'Amministrazione comunale. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di fatti che compromettano detto rapporto fiduciario.

10. Tutte le nomine non in scadenza effettuate da precedenti amministrazioni sono revocabili. Per procedere alle nuove nomine o designazioni, i termini del procedimento sono quelli indicati nell'art. 5.

11. Nel caso sia esercitato il potere di cui al precedente comma, è fatto salvo il rispetto delle quote previste per la composizione dei collegi sindacali e dei Collegi dei revisori dall'art. 6, comma 4.

12. Per le ipotesi di revoca di cui ai commi 9 e 10, si applicano i termini e le procedure di cui al presente articolo.

Art. 12
Nomine del Consiglio comunale

1. Quando la nomina spetti per legge al Consiglio comunale si procede nei modi stabiliti dall'art. 57, comma 9 dello Statuto.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14.
3. Alla eventuale revoca provvede, con la procedura e per le motivazioni di cui all'art. 11, il Consiglio comunale pronunziandosi con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti. La votazione è assunta con le modalità di cui all'art. 41 del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale.

Art. 13
Obblighi dei nominati

1. All'atto della nomina gli interessati devono rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale.
2. I rappresentanti del Comune hanno l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento delle amministrazioni. Coloro che sono nominati o designati a far parte di organi degli Enti di cui all'art. 1, assumono formale impegno al rispetto e all'attuazione degli indirizzi programmatici o direttive istituzionali di cui all'art. 2, anche se formulati successivamente alla loro nomina.
3. I rappresentanti del Comune sono tenuti, secondo la forma e le modalità dallo stesso indicate tenuto conto della disciplina cui sono soggetti i singoli Enti:
 - a) ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle commissioni consiliari competenti e del Consiglio comunale, nonché a produrre l'eventuale documentazione richiesta;
 - b) per gli Enti *in house*, a trasmettere al Sindaco, e alla Struttura comunale competente all'esercizio del controllo analogo, l'ordine del giorno delle riunioni degli Organi amministrativi di cui fanno parte;
 - c) a informare tempestivamente il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale circa le previsioni del piano industriale, ove esista, o documento analogo, nonché le eventuali procedure in corso per la modifica dello stesso;
 - d) a informare tempestivamente il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale in ordine all'emergenza di situazioni di perdite o di disavanzo degli organismi partecipati che possano comportare pregiudizio per il patrimonio comunale o che possano comportare danno diretto o indiretto al patrimonio comunale medesimo;
 - e) a presentare al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, con cadenza annuale, entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Ente, una relazione informativa sullo stato dell'Ente e sull'attività da esso svolta, concordata e sottoscritta da tutti i membri

nominati nell'Ente in rappresentanza del Comune; in caso di dissenso ciascun rappresentante presenta una propria relazione informativa.

4. I rappresentanti del Comune nel collegio sindacale o nell'organo di revisione dell'Ente sono tenuti a riferire al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, in ordine a iniziative dell'organo amministrativo, nonché a comunicare l'approvazione della relazione del Collegio sindacale o dell'organo di revisione, al bilancio da parte della maggioranza dei componenti dello stesso.

5. Le informative di cui al comma 3 lettere d) ed e) sono rese al Presidente del Consiglio comunale per essere messe a disposizione dei Consiglieri Comunali.

6. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, può essere motivo di revoca ai sensi dell'art. 11.

7. Ai rappresentanti designati dal Comune di Milano nelle società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati gli obblighi del presente articolo si applicano soltanto in quanto compatibili con la normativa vigente per le suddette società.

Art. 14 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento si procede alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 1.

2. Fino alla nuova nomina della commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 57, comma 5, dello Statuto sulla base dei criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento, la commissione in carica può avvalersi dei poteri di cui al presente atto.

2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le designazioni e/o nomine effettuate nell'anno 2022 non trova motivatamente applicazione la causa di esclusione di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera c).

3. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nell'Albo pretorio comunale.